

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.-----
N. 70964 DI REPERTORIO N. 27510 DI RACCOLTA

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di luglio.-----

In Milano, Via Clerici n. 1.-----

Avanti a me Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è presente la signora:-----

LITANI MARIA TERESA, nata a Sestri Levante il 19 dicembre 1950, domiciliata per la carica presso la sede della infreddetta associazione, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione riconosciuta denominata-----

-"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE-

-----A.I.S.A. ONLUS"-----

con sede in Milano, Via Celoria n. 11, presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta - UO Biochimica e Genetica, codice fiscale 93002270036, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 1687 della pagina 631 del volume 8°, nella Sezione Provinciale di Milano del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con Decreto Dirigenziale di iscrizione n. 66 del 27 marzo 2002 n. MI-66, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997,-----munita dei necessari poteri a quanto infra in forza di delibera dell'assemblea dell'Associazione stessa in data 13 ottobre 2020, di cui al verbale redatto per atto pubblico da me notaio in pari data al n. 70481/27154 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Monza e Brianza in data 19 ottobre 2020 al n. 26547 serie 1T.-----

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,-----

-----premesse-----

- che con il verbale in data 13 ottobre 2020 n. 70481/27154 di mio repertorio, sopra meglio citato, l'assemblea della predetta ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE A.I.S.A. ONLUS deliberava quanto segue:-----

"1) di approvare il testo di statuto che si trova allegato al presente verbale sotto la lettera "B";-----

2) di autorizzare il Presidente dell'Associazione ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti ed in particolare ai fini della iscrizione delle presenti modifiche al competente Registro delle Persone Giuridiche, al registro delle Organizza-

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI Monza e Brianza

il giorno 28/07/2021

al n° 27477 Serie 1T

e 356,00

zioni del Volontariato;-----

3) di autorizzare altresì il Presidente ad adempiere tutto quanto necessario per il buon fine della iscrizione al RUNTS dopo la trasmigrazione prevista dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di intervenire ove necessario al successivo atto notarile per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, al fine di realizzare il passaggio dal RPG al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri";-----

- che in detto verbale, come sopra indicato, il Presidente del Consiglio Direttivo signora LITANI MARIA TERESA, sopra generalizzata, veniva autorizzata ad apportare alle delibere e all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti ed in particolare ai fini della iscrizione delle modifiche al competente Registro delle Persone Giuridiche e al registro delle Organizzazioni del Volontariato;-----

- che in data 20 ottobre 2020 veniva presentata in via telematica a mezzo PEC, da me notaio quale delegato, al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Milano l'istanza per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea della detta Associazione con il citato verbale;-----

- che la Prefettura di Milano chiedeva di inserire nello statuto dell'Associazione la nomina obbligatoria del Revisore Legale, che dovrà rimanere in carica sino al passaggio dell'Associazione dal RPG al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;-----

-----tutto ciò premesso,-----

la signora LITANI MARIA TERESA, in esecuzione dei poteri a lei conferiti dall'assemblea della ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE A.I.S.A. ONLUS sopra indicata e al fine di ottenere l'iscrizione del nuovo statuto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Milano,-----

-----dichiara quanto segue:-----

- di modificare gli articoli 8 e 17 dello statuto dell'Associazione, allegato sotto la lettera "B" al verbale di assemblea in data 13 ottobre 2020, come sopra meglio indicato, articoli che assumeranno il seguente letterale tenore:-----

-----**"Art. 8 Organi dell'Associazione**-----

1. Gli organi dell'Associazione sono:-----

a) l'Assemblea degli Associati;-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

c) il Presidente;-----

d) l'Organo di controllo (eventuale).-----

L'Associazione nomina altresì il Revisore Legale dei conti.---

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a

titolo gratuito e hanno durata triennale; per coloro che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.";

----**"Art. 17 Revisore Legale dei conti - Organo di Controllo"**----

1. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che durano in carica per un triennio.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora non siano superati i limiti di cui all'articolo 31 c. 1 l'organo di controllo può essere scelto fra gli iscritti l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

La signora LITANI MARIA TERESA, infine, da atto che il testo di statuto aggiornato è quello che, firmato dalla comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dalla comparente stessa, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Detto statuto verrà trasmesso alla Prefettura di Milano per tutti i relativi adempimenti.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciassette e trenta minuti.

-----Questo
atto da me Notaio letto alla parte che lo approva consta di due fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia parte di mio pugno per sei intere facciate e la presente sin qui.

f.to: Maria Teresa Litani-----

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----

Allegato "A" all'atto n. 70964/27510 di repertorio-----

-----**STATUTO**-----

-----**Art. 1 Costituzione**-----

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata **"Associazione Nazionale Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche - ODV"**, in breve **"A.I.S.A. Nazionale ODV"**, qui di seguito detta "Associazione".-----

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.-----

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.-----

-----**Art. 2 Sede**-----

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.-----

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.-----

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.-----

-----**Art. 3 Durata**-----

La durata dell'Associazione è illimitata.-----

-----**Art. 4 Oggetto e finalità**-----

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.-----

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati e non, elettività e gratuità delle cariche sociali.-----

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), b), d) e u) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

. interventi e prestazioni sanitarie;-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.-----

Nell'esercizio delle sue attività l'associazione, avvalendosi anche del collegamento e del coordinamento delle associazioni aderenti, potrà altresì:-----

a. incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca delle cause per la prevenzione e la cura delle sindromi atassiche;

b. aiutare e sostenere i pazienti affetti da questa malattia e i loro familiari;-----

c. diffondere tra gli operatori sanitari informazioni concernenti i risultati delle ricerche sulle sindromi atassiche e i progressi nel campo della sua cura;-----

d. pubblicizzare in modo esteso e corretto le caratteristiche principali delle sindromi atassiche ed i risultati della ricerca scientifica;-----

e. reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura delle sindromi atassiche e/o altre malattie correlate;-----

f. cooperare con altre Istituzioni ed Enti, nazionali o internazionali, aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione e i cui statuti siano compatibili con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e dalle altre leggi sul volontariato.-----

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.-----

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle

proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.-----

-----**Art. 5 Associati**-----

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le AISA territoriali le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Le AISA territoriali sono rappresentate nell'assemblea dei soci dal rispettivo legale rappresentante o da un soggetto delegato dal Consiglio Direttivo delle stesse.-----

2. Sono associati dell'Associazione A.I.S.A. Nazionale ODV le AISA territoriali che faranno richiesta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dallo stesso. Nella domanda di ammissione deve essere dichiarato di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi-----

Potranno rivestire la qualifica di socio unicamente organizzazioni di volontariato e/o altri enti del terzo settore (ETS) o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.-----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.-----

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.-----

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.-----

-----**Art. 6 Diritti e doveri degli associati**-----

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.-----

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.-----

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare

i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.---

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. Gli aderenti delle organizzazioni associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.-----

6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-----

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.-----

8. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.-----

-----**Art. 7 Perdita della qualità di associato**-----

La qualità di associato si perde per:-----

- Estinzione o scioglimento dell'ente associato;-----
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.-----

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.-----

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l'organizzazione aderente compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Asso-

ciazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata e/o PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.-----

-----**Art. 8 Organi dell'Associazione**-----

1. Gli organi dell'Associazione sono:-----
- a) l'Assemblea degli Associati;-----
 - b) il Consiglio Direttivo;-----
 - c) il Presidente;-----
 - d) l' Organo di controllo (eventuale).-----

L'Associazione nomina altresì il Revisore Legale dei conti.---

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per coloro che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.-----

-----**Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea**-----

-----**degli Associati**-----

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione-----
2. L'Assemblea è costituita da un soggetto designato da ciascuna organizzazione aderente all'Associazione.-----
- Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----
3. Ad ogni rappresentante spetta il diritto ad un voto.-----
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:-----
- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;-----
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;-----
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;-----
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e gli eventuali Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti;-----
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;-----

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;-----

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.-----

L'Assemblea ha inoltre il compito di:-----

i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;-----

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;-----

k) approvare il bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.-

-----**Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati**-----

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.-----

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.-----

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

-----**Art. 11 Validità dell'Assemblea**-----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.-----

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.-----

Le associazioni iscritte nel libro soci da meno di tre mesi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto a votare-----

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.-----

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è neces-

saria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.-----

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.-----

6. Le Assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

-----**Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**-----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.-----

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra le persone associate degli enti associati e da questi indicate.-----

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.-----

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e può assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri o tra persone vicine all'associazione. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.-----

-----**Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**-----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per

ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio sociale ove necessario e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.-----

2. La convocazione è effettuata mediante qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.-----

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.-----

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:---

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

-----**Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**-----

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.-----

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:-----

a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;-----

b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;-----

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;-----

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il

bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio nonché il bilancio sociale ove obbligatorio per legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;-----

f) indire adunanze, convegni, ecc.;-----

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;-----

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;-----

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;-----

j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;-----

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;-----

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.-----

Art. 15 Il Presidente-----

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.-----

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.-----

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.-----

4. Il Presidente in particolare:-----

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;-----

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.-----

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Diret-

tivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.-----

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.-----

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.-----

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.-----

-----**Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere**-----

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.-----

2. Al Segretario compete:-----

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.-----

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;-----

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.-----

3. Al Tesoriere spetta il compito di:-----

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;-----

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.-----

-----**Art. 17 Revisore Legale dei conti - Organo di Controllo**-----

1. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che durano in carica per un triennio.-----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

2. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora non siano superati i limiti di cui all'articolo 31 c. 1 l'organo di controllo può essere scelto fra gli iscritti l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.-----

2. L'Organo di controllo:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----

. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi mo-

mento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----**Art. 18 Libri sociali**-----

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:-----

- libro degli associati;-----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.-----

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

-----**Art. 19 Risorse economiche**-----

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:-----

- a) quote associative;-----
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;-----
- c) donazioni e lasciti testamentari;-----
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;-----
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;-----
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;-----
- g) rendite patrimoniali;-----
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----**Art. 20 Esercizio finanziario**-----

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente

alla relazione dei revisori, qualora nominati.-----

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.-----

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione-----

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.-----

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.-----

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.-----

Art. 22 Disposizioni generali-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.-----

f.to: Maria Teresa Litani-----

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----